



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 23/10/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2013, n. 1798

Comune di Ginosa (TA). Piano di Lottizzazione comparto n. 8 del PRG. Delibera di CC n. 20/2011. Rettifica al Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P rilasciato con DGR n. 2575 del 30.11.2012 Ditta: Ambu Teresa e altri.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

Visto:

- La Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n.6 del 11.01.2001 di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed in particolare l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P;
- La Delibera di Giunta Regionale 02 agosto 2013 n. 1435 pubblicata sul BURP n.108 del 06.08.2013 di adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ed in particolare l'art. 105 e 106 delle NTA del PPTR;
- La LR 24.07.2012, n. 22 (pubblicata sul BURP n. 109 del 24.07.2012);
- La nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 10518/06 del 25.11.08, con cui il Comune di Ginosa ottiene formale attestato di coerenza delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P - Primi Adempimenti per l'attuazione del Piano, nonché dei "Territori Costruiti" di cui all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P, così come adottati dal Comune di Ginosa con delibera di CC n. 11 del 28.03.2008;

(Documentazione agli atti)

Considerato che:

- Con nota n.24 del 28.01.2011, acquisita dal Servizio Assetto del Territorio, il CUR ha trasmesso, copia conforme del parere negativo n.01/2011 espresso nell'adunanza del 13.01.2011 per il Piano di lottizzazione del comparto n. 08 adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 05.03.2010. In particolare si rappresenta che nel suddetto parere al punto 6 il CUR specifica: "in merito al carico insediativo ed alle proposte tipologiche, anche in considerazione della nota m.81376 del 14.09.2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Taranto (parere rilasciato ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001), si ritiene che lo stesso debba essere rivisto contenendo in ml 8 le altezze dei fabbricati insediativi. Non si ritiene quindi accettabile la realizzazione di volumi tecnici dei vani interrati o seminterrati";
- Con nota 20115 del 06.09.2012, acquisita dal CUR con prot. n. 1635 del 16.07.2012, il Comune di Ginosa ha trasmesso, il Piano di lottizzazione del comparto n. 08 rimodulato a seguito del suddetto parere negativo del CUR e riadottato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2011.
- La LR 24.07.2012, n. 22 (pubblicata sul BURP n. 109 del 24.07.2012), ha disposto la soppressione del

Comitato Urbanistico Regionale, pertanto con nota n. 8786 del 06.09.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 8376 del 11.09.2012, il Servizio Urbanistica ha trasmesso il fascicolo degli atti tecnico-amministrativi in merito al Piano di Lottizzazione in oggetto. In particolare quale parte integrante della suddetta documentazione è stata trasmessa copia del Parere del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA - prot. A00_64 n. 81376 del 14.09.2010 in cui si rappresenta che: "sulla scorta dei dati idrogeologici rilevati dovrà essere rivalutata la realizzazione di ambienti seminterrati, sia nei confronti delle escursioni della falda freatica nel luogo presente che delle possibili esondazioni del finitimo colatore della Mezzana Orientale, in evenienze piovose particolarmente intense".

- Con Delibera di Giunta Regionale n. 2575 del 30.11.2012 è stato rilasciato il Parere Paesaggistico favorevole con prescrizioni ai sensi all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P relativamente al Piano di Lottizzazione del Comparto n. 08 del vigente PRG come riadottato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2011 a seguito del parere negativo n. 01/2011 del CUR. In detta DGR n. 2575 del 30.11.2012 poiché la proposta progettuale superava tutti i rilievi di natura paesaggistica evidenziati dal CUR ad eccezione del divieto di realizzare volumi tecnici e vani interrati/seminterrati veniva prescritto di:

- "non realizzare, i piani interrati/seminterrati previsti per i corpi di fabbrica così come rappresentato nelle "Tav 06-07";

- non realizzare, i vani tecnici su lastrico solare;

- Con nota del 13.06.2013 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 5978 del 20.06.2013 i progettisti, allegando in riferimento al Parere del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA prot. A00_64 n. 81376 del 14.09.2010 uno "Studio di Compatibilità Idrologico-Idraulica" nel quale si rappresenta che l'area di interesse non è soggetta a fenomeni di allegamento, hanno chiesto di: "volere apporre ulteriori precisazioni alle due prescrizioni riportate in narrativa secondo dicitura qui riportata:

- non realizzare, i piani interrati previsti per i corpi di fabbrica così come rappresentato nelle "Tav 06-07" stabilendo che le altezze complessive degli edifici fuori-terra siano contenute nei metri 8,00;

- non realizzare, i vani tecnici su lastrico solare del secondo piano fuori-terra

- Con nota n. 7735 del 27.08.2013 il Servizio Assetto del Territorio sulla scorta della documentazione presentata dai progettisti, ha chiesto al Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri e Contenzioso un contributo istruttorio in merito alla realizzazione degli ambienti seminterrati come da proprio parere prot. A00_64 n. 81376 del 14.09.2010.

- Con nota n. 31590 del 05.09.2013 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 8107 del 17.09.2013 il Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri e Contenzioso ha attestato che: "possono ritenersi superate le prescrizioni di cui innanzi detto, in ragione della documentazione presentata dai progettisti, dalla quale si evince che l'area di interesse non è soggetta a fenomeni di allegamento".

Evidenziato che:

(Tutele ministeriali ex Dlgs 42/2004)

La documentazione presentata evidenzia che l'area d'intervento è interessata dal vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della costa occidentale Jonica ricadente nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra e Taranto" decretato il 01.08.1985, ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r) con le seguenti motivazioni: "La costa occidentale jonica ricadente nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra e Taranto (provincia di Taranto) riveste particolare interesse perché è caratterizzata da una fascia ininterrotta d'arenile chiusa verso l'entroterra da una fitta pineta".

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Come già rappresentato nella Delibera di Giunta Regionale n. 2575 del 30.11.2012, dalle tavole di

perimetrazione dei “Territori Costruiti”, attestate coerenti con nota regionale n. 10518 del 25.11.2008 si evince che il piano attuativo di cui in oggetto ricade interamente all’interno dei cosiddetti “Territori Costruiti”, aree all’interno delle quali ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo II “Ambiti Territoriali Estesi” e al Titolo III “Ambiti Territoriali Distinti”.

(Istruttoria rapporti con il PPTR)

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02 Agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che l’area d’intervento è interessata da alcune componenti così come individuate all’art. 38 delle NTA del PPTR, in particolare:

- da beni paesaggistici costituiti da “Immobili e aree di notevole interesse pubblico” così come individuate all’art 74 delle NTA del PPTR e sottoposte alle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA. In particolare l’area d’intervento è interessata dal vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della costa occidentale Jonica ricadente nei comuni di Ginosola, Castellaneta, Palagianò, Massafra e Taranto” decretato il 01.08.1985, ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).
- dall’ulteriore contesto paesaggistico “Area di rispetto dei boschi” così come individuato all’art. 57 delle NTA del PPTR, e disciplinato all’art. 62 delle NTA del PPTR,

Considerato inoltre che nel caso di specie le misure di salvaguardia e utilizzazione per gli ulteriori contesti (nel caso specifico “Area di rispetto dei boschi”) non trovano applicazione in ragione del combinato disposto degli art nn. 62 e 91 e delle disposizioni transitorie di cui al comma 1 e 2 dell’art. n. 106 in quanto:

- l’area risulta ricadere in “territori costruiti” legittimamente identificati, ai sensi dell’art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale, che hanno ottenuto l’attestato di coerenza di cui all’art. 5.05, co. 6 del PUTT stesso alla data di entrata in vigore del PPTR;
- l’art. 106 delle NTA del PPTR stabilisce che le misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per gli ulteriori contesti non si applicano agli interventi previsti dai Piani urbanistici esecutivi/attuativi e alle opere pubbliche che, alla data di adozione del PPTR, abbiano già ottenuto i pareri paesaggistici a norma del PUTT/P e in relazione a detti interventi gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi conseguenti rimangono interamente disciplinati dalle norme del PUTT/P fino all’entrata in vigore del PPTR.

Considerato infine che le rettifiche alle prescrizioni impartite dalla DGR n. 2575 del 30.11.2012, non risultano in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ed in particolare con il “Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano” e con le “Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)”.

Tutto ciò premesso in riferimento all’istanza acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 5978 del 20.06.2013 di apporre precisazioni alle due prescrizioni contenute nella DGR n. 2575 del 30.11.2012, non si rilevano motivi ostativi alla rettifica delle prescrizioni di cui al punto “Indirizzi e Prescrizioni” della DGR n. 2575 del 30.11.2012 (non realizzare, i piani interrati/seminterrati previsti per i corpi di fabbrica così come rappresentato nelle “Tav. 06-07”; e non realizzare, i vani tecnici su lastrico solare) come di seguito:

- non realizzare, i piani interrati previsti per i corpi di fabbrica così come rappresentato nelle “Tav 06-07” stabilendo che le altezze complessive degli edifici fuori terra siano contenute nei metri 8,00;
- non realizzare, i vani tecnici su lastrico solare del secondo piano fuori-terra.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, ivi compresa la procedura VAS di cui D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RETTIFICARE le prescrizioni contenute nella DGR n. 2575 del 30.11.2012 come segue:

La prescrizione di “non realizzare, i piani interrati/seminterrati previsti per i corpi di fabbrica così come rappresentato nelle “Tav 06-07” dettata nella DGR n. 2575 del 30.11.2012 sia così rettificata: “non realizzare, i piani interrati previsti per i corpi di fabbrica così come rappresentato nelle “Tav. 06-07 stabilendo che le altezze complessive degli edifici fuori terra siano contenute nei metri 8,00”; La prescrizione di “non realizzare, i vani tecnici su lastrico solare” dettata nella DGR n. 2575 del 30.11.2012 sia così rettificata: “non realizzare, i vani tecnici su lastrico solare del secondo piano fuori-terra”;

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento alla ditta interessata Ambu Teresa e altri.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di GINOSA (TA).

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
